AL PERSONALE DOCENTE SEDE

OGGETTO: D.M. n.374 del 24/04/2019 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo.

SI PUBBLICA LA NOTA MIUR n.11892 del 29/04/2019, RELATIVA ALL'OGGETTO.

I DOCENTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DELLA SUDDETTA NOTA ANCHE
ACCEDENDO AL SITO INTERNET www.atpromaistruzione.it





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma

PEC <u>usprm@postacert.istruzione.it</u>

PEO usprm@istruzione.it

sito. http://www.atpromaistruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici Degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di Roma e Provincia

Alle OO.SS. Comparto Scuola Loro Sedi

All'Albo on line

OGGETTO: D.M. n° 374 del 24 aprile 2019. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo.

Si comunica, per la massima diffusione tra il personale interessato, che in data 26 aprile c.a. è stato pubblicato sul sito INTERNET di questo Ufficio territoriale di Roma www.atpromaistruzione.it il D.M. richiamato in oggetto, unitamente alla nota MIUR di trasmissione n. 19436 del 24/04/2019 e relativi allegati.

In considerazione dell'importanza che riveste la procedura, si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti significativi del provvedimento in questione.

- 1. all'art. 1 comma 1 lettera b) si prevede il **reinserimento** in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
- 2. all'art. 1, comma 1 lettera c) si prevede la **cancellazione** dalle graduatorie in mancanza della presentazione, da parte dell'aspirante, della domanda di aggiornamento, di permanenza o di trasferimento; all'art. 1, comma 1 lettera d) è disciplinata la possibilità di **trasferimento** da una provincia all'altra, con collocazione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio spettante eventualmente aggiornato, qualora contestualmente richiesto con la domanda.

Tale trasferimento comporta la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

- 3. all'art. 1, comma 2, è prescritto che le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate. Per cui per beneficiare del diritto di preferenza nella scelta della sede a parità di punteggio il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, <u>barrando le apposite caselle del modulo domanda</u>. In mancanza di tale adempimento i titoli di preferenza <u>non verranno riconfermati</u>. Gli aspiranti che hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, prevista dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/92, dovranno compilare l'apposita sezione H4.
- 4. all'art. 1, comma 3, è prescritto che per beneficiare del diritto all'assunzione sui posti dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 i candidati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge stessa, in quanto disoccupati alla data di scadenza della presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di **precedent**i istanze di aggiornamento o di **precedenti** domande di nuova inclusione. A tale adempimento si assolve compilando l'apposita sezione H del modello 1 di domanda allegato al più volte citato D.M. n. 374/2019.
 - I docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
- 5. all' art. 1, comma 8 è prescritto che a seguito di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. Il e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento.
- 6. all'art. 6 sono elencate le categorie di aspiranti che, utilizzando il modello 1, hanno titolo alla conferma dell'iscrizione nelle graduatorie con riserva o allo scioglimento della stessa. Anche tale categoria di aspiranti ha la possibilità di trasferirsi in altra provincia. Si ritiene utile evidenziare che coloro che sono iscritti con riserva in graduatoria, qualora non presentino la domanda prevista dal predetto art. 6 del D.M., sono cancellati dalla graduatoria stessa, così come disposto dall'art. 1, comma 1.
- 7. Art. 9: la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, come prorogato dall'art. 1 comma 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito nella legge 25 febbraio 2016 n. 21. Le stesse tipologie di domande intese a trasferirsi in altra provincia diversa da quella attuale deve essere diretta alla sede dell'Ufficio territoriale provinciale prescelto.

<u>Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al 16 maggio 2019 (entro le ore 14.00)</u> esclusivamente con modalità web, attraverso l'apposita sezione "Istanze on line" nel sito INTERNET del M.I.U.R..

La seguente documentazione dovrà invece essere consegnata, <u>sempre entro il 16 maggio 2019</u>, in modalità cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC all'indirizzo <u>usprm@postacert.istruzione.it</u>:

- certificazioni sanitarie attestanti i diritti alla riserva dei posti (certificazioni mediche, attestazioni di iscrizione alle liste di cui alla L.68/99), di precedenza o L.104/92 (certificazioni mediche);
- documentazione relativa ai docenti che hanno prestato servizio in Paesi appartenenti all'Unione europea;
- titoli artistici-professionali per i docenti di strumento musicale . Questi ultimi potranno anche essere consegnati a mano a questo Ufficio che rilascerà apposita ricevuta.
- 6. Art. 11: dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie della provincia di Roma sul sito www.atpromaistruzione.it, sezione Albo istituzionale on line, potrà essere presentato, entro il termine di 5 giorni, eventuale reclamo per quanto attiene al punteggio attribuito e alla posizione di graduatoria.
 - E' prevista comunque la possibilità per gli uffici competenti di procedere, anche in autotutela, alle necessarie correzioni.

Nella certezza che le SS. LL daranno la più ampia diffusione possibile al contenuto della presente nota, si ringrazia per la sempre qualificata collaborazione.

IL DIRIGENTE Rosalia Spallino

